



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO
NAZIONALE E DI ALTA
SPECIALIZZAZIONE

Area Provveditorato ed Economato
Telefono: 091- 6662401
Fax: 091 – 6662672
E-mail: provveditorato@arnascivico.it
Web: www.arnascivico.it

CLAUSOLE CONTRATTUALI

Fornitura biennale in somministrazione di ““reattivi per il dosaggio quantitativo di analiti con test Elisa in micropiastra **ed** uso gratuito service full risk della relativa apparecchiatura (lavatore automatico e fotometro ad 8 canali per micropiastre Elisa), occorrenti all’U.O.C Patologia Clinica dell’Arnas Civico Di Cristina e Benfratelli”, occorrenti alle U.O C Patologia Clinica dell’Arnas Civico Di Cristina e Benfratelli “”. **Delibera n. _____ del _____.**

Art. 1

OGGETTO E IMPORTO DELLA FORNITURA

Le presenti clausole contrattuali disciplinano la fornitura biennale in somministrazione , di reattivi per il dosaggio quantitativo di analiti con test Elisa in micropiastra **ed** uso gratuito service full risk della relativa apparecchiatura (lavatore automatico e fotometro ad 8 canali per micropiastre Elisa), occorrenti alle U.O C Patologia Clinica dell’Arnas Civico Di Cristina e Benfratelli “La procedura negoziata sarà esperita ai sensi dell’art.36 del D.Lgs 50/2016, da espletarsi tramite il mercato elettronico (MEPA).

Si procederà all’aggiudicazione, con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art.95 comma 4 lettera b) del D.Lgs 50/2016.

La gara risulta articolata in un unico lotto le caratteristiche tecniche sono allegate alla RDO-MEPA cui la procedura si riferisce.

Art. 2

ESECUZIONE DELLA FORNITURA

La Ditta aggiudicataria è tenuta all’esecuzione delle prestazioni contrattuali a regola d’arte, secondo gli usi commerciali. Nell’esecuzione, l’impresa aggiudicataria è tenuta alla diligenza del buon padre di famiglia ed ad una particolare attenzione qualitativa derivante dalla natura sanitaria ed ospedaliera delle attività e dei servizi perseguiti dall’ARNAS.

Gli imballaggi che, a giudizio del personale dell’ARNAS, presentassero difetti, saranno rifiutati ed il fornitore dovrà provvedere, nei termini indicati nella richiesta, alla loro sostituzione.

In sede di prima fornitura (consegna), l’impresa ha l’obbligo di presentare al Responsabile Aziendale per la sicurezza, congiuntamente al prodotto, le schede di sicurezza, ove previsto dalla normativa vigente nonché ad adeguarsi alla citata normativa. L’Impresa, inoltre, deve provvedere all’inoltro delle nuove schede di sicurezza ogni qualvolta le precedenti subiscano modifiche.

La consegna dei beni deve essere effettuata, nelle modalità e tempi prestabiliti dal presente capitolato speciale, durante il normale orario di lavoro, presso i locali del Servizio di Farmacia del P.O.Civico.

In caso di indisponibilità temporanea di uno o più prodotti l'impresa fornitrice è tenuta a segnalarlo urgentemente alla richiedente U.O. di Farmacia ed all'UOC Provveditorato .

In caso di richiesta urgente, l'evasione della stessa dovrà avvenire entro il termine perentorio di 24 ore dal ricevimento della richiesta.

La consegna dei beni deve essere effettuata durante il normale orario di lavoro c/o i locali indicati di volta in volta nell'ordine **entro e non oltre il termine di giorni quindici, naturali e consecutivi**, dalla data di ricezione dell'ordine che verrà inoltrato a mezzo fax.

Le merci devono essere consegnate con la relativa bolla di accompagnamento, compilata con riferimento al numero d'ordine, in duplice copia, una delle quali viene resa al fornitore o vettore, debitamente firmata per ricevuta.

La firma all'atto del ricevimento della merce indica solamente la corrispondenza del numero dei colli inviati con quelli ricevuti.

La merce deve essere consegnata secondo gli ordinativi emessi esclusivamente su bancali europallets 80x120 EUR EPAL, per un'altezza massima da terra (bancale compreso) di cm.150.

L'ARNAS ha la facoltà di annullare la richiesta di fornitura dei beni, comunicando l'annullamento con urgenza.

I beni forniti devono possedere le stesse caratteristiche richieste da Capitolato Speciale; l'ARNAS può, in caso di difformità tra le caratteristiche tecniche contrattuali e le caratteristiche tecniche dei beni offerti, rifiutare la parte di fornitura non conforme e, richiedere alternativamente, la tempestiva sostituzione dei beni con altri adeguati o l'acquisto dei beni presso altre imprese, con addebito al fornitore inadempiente delle eventuali maggiori spese, senza possibilità di opposizione e/o eccezione di sorta da parte del medesimo, salvo, in ogni caso, l'eventuale risarcimento dei danni subiti.

L'Impresa aggiudicataria deve effettuare le consegne dei beni con gestione a proprio rischio ed accertare che l'offerta economica sia comprensiva di tutti gli oneri necessari per il trasporto all'interno dei locali e delle spese di qualsiasi natura necessarie per l'esecuzione contrattuale nei termini e con le modalità indicate nel contratto e/o capitolato speciale di gara.

Tutte le spese di imballaggio, di trattamento protettivo, di trasporto ed eventuali oneri connessi con le spedizioni sono a carico dell'impresa aggiudicataria, la quale effettua le consegne, franco da qualunque spesa esclusivamente nei magazzini, nei Reparti o negli uffici dell'ARNAS.

Non sono consentiti carichi di spesa per richieste condizionate ai quantitativi e/o all'importo dell'ordine e neppure per imballaggio, trasporti, quand'anche effettuati per consegne urgenti.

I deterioramenti subiti dai beni oggetto del contratto per negligenza, insufficienti imballaggi e trattamenti protettivi od in conseguenza del trasporto, conferiscono all'ARNAS il diritto di rifiutare i beni deteriorati.

Nel corso di esecuzione del contratto, per ragioni di natura tecnica non prevedibili al momento della stipula del contratto, l'ARNAS può apportare variazioni delle prescrizioni tecniche e dei termini o modalità di consegna, con apposito atto aggiuntivo.

I prodotti da fornire, le loro principali caratteristiche tecniche ed i relativi quantitativi presunti espressi su base biennale sono elencati nell'allegata scheda tecnica che forma parte integrante del presente capitolato.

Le quantità indicate nell'allegata scheda tecnica relative a ciascun prodotto hanno valore meramente indicativo, pertanto l'entità della somministrazione sarà correlata al reale fabbisogno del servizio di farmacia di quest'Azienda, che sarà determinato dalle patologie che si riscontreranno nel corso del rapporto.

Pertanto, le quantità indicate, non impegneranno quest'Amministrazione che si riserva di procedere agli ordini, esclusivamente sulla base delle necessità che saranno rappresentate dal personale utilizzatore relativamente alle patologie che necessiteranno del materiale di che trattasi.

L'Amministrazione di quest'Azienda potrà pertanto arrecare, senza alcun limite minimo, variazioni in meno dei quantitativi indicati, in relazione all'andamento delle patologie relative, mentre potrà apportare maggiorazioni del quantitativo nel limite del 20% massimo di quello esposto.

Qualora l'impresa aggiudicataria immetta nel mercato prodotti di migliori caratteristiche per rendimento e funzionalità, gli stessi dovranno essere proposti in sostituzione di quelli aggiudicati, ferme restando le condizioni economiche pattuite. L'Impresa stessa sarà tenuta a darne comunicazione all'ARNAS che ha la facoltà di accettare o meno quanto proposto. Al riguardo,

all'atto della proposta, deve essere prodotta la scheda tecnica e l'attestazione del marchio CE del nuovo prodotto.

L'Impresa aggiudicataria deve garantire, assumendosi le correlative responsabilità, che la fornitura è del tutto conforme alle disposizioni di legge vigenti in campo nazionale e comunitario in materie di produzione, importazione, commercio, vendita e trasporto.

Le caratteristiche qualitative dei prodotti devono corrispondere ai requisiti prescritti dalle leggi e regolamenti in materia sia in campo nazionale che comunitario nonché ad ogni altra disposizione in materia o che entrerà in vigore nel periodo di validità del contratto.

L'autorizzazione alla produzione, all'importazione ed all'immissione in commercio devono essere conformi alle norme vigenti in campo nazionale.

I prodotti offerti devono essere disponibili e commercializzati già al momento di presentazione dell'offerta; non saranno presi, pertanto, in considerazione offerte per prodotti disponibili successivamente a tale data. L'ARNAS può tuttavia richiedere la sostituzione dei prodotti aggiudicati con altri di nuova fabbricazione, ferme restando le condizioni pattuite.

Lavoratore automatico e fotometro ad 8 canali per micropiastre Elisa

L'apparecchiatura da fornire in uso gratuito deve essere consegnata presso l'U.O.C. di Patologia Clinica, le spese di collaudo ed i costi di assistenza tecnica sono a carico della ditta affidataria della fornitura.

Servizio di assistenza comprendente:

- Trasporto ed installazione delle apparecchiature (escluse opere edili, elettriche ed idrauliche);
- Messa in funzione, compresa la fornitura di sistemi di stabilizzazione della corrente elettrica (gruppi di continuità);
- Devono esistere chiari protocolli scritti di manutenzione ordinaria e straordinaria con chiara indicazione delle competenze degli operatori del laboratorio e del personale del servizio di assistenza;
- Modalità di espletamento della manutenzione ordinaria e straordinaria, feriale e festiva che dovrà in particolare prevedere, in caso di guasti, interventi a chiamata, con tempi di ripristino del sistema che non devono superare, di norma, 48 ore solari dall'intervento;
- Saranno comunque a carico della ditta le forniture dei reattivi e consumabili imputabili a documentabile malfunzionamento delle apparecchiature, nonché quelli relativi al collaudo ed alla messa a punto della strumentazione in occasione di ogni intervento manutentivo.
- Ove necessario, sostituzione a spese della ditta fornitrice, delle parti rotte o guaste e se ciò non fosse sufficiente, ritirare l'intero sistema e sostituirlo con altro nuovo;
- Aggiornamenti per nuove versioni degli strumenti e/o dei relativi programmi. La ditta dovrà garantire, senza ulteriore aggravio di spesa, l'aggiornamento tecnologico a fronte di tutte le modifiche migliorative hardware e software che dovessero avvenire successivamente alla fornitura.
- Deve essere previsto un corso di addestramento alla manutenzione di base, presso la sede dell'UU.OO.C destinatari delle apparecchiature per gli operatori utilizzatori ;
- **Trasporto ed installazione di pezzi di ricambio, manutenzione preventiva con almeno 2 interventi l'anno e manutenzione di emergenza, aggiornamenti tecnologici delle apparecchiature o nuove.**

COLLAUDO DELL'APPARECCHIATURA

Le operazioni di collaudo dell'attrezzatura dovranno essere eseguite dalla ditta aggiudicataria, a suo totale rischio e spesa, e dovranno essere ultimate, a perfetta regola d'arte, entro trenta giorni lavorativi dalla data di consegna dell'attrezzatura, salvo imprevedibili circostanze di forza maggiore.

Nell'ipotesi in cui le operazioni di collaudo non avvengano entro il quarantesimo giorno dalla data di consegna dell'attrezzatura, il ritardo equivarrà a mancata consegna.

Il collaudo dovrà risultare da apposito verbale in contraddittorio fra la ditta fornitrice ed i responsabili tecnico-sanitari designati dall'Amministrazione dell'Azienda Ospedaliera.

Saranno eseguite prove pratiche, verifiche ed ogni altra operazione al fine di accertare la perfetta funzionalità dell'apparecchiatura risultante conforme alle condizioni contrattuali ed alla buona

regola d'arte. La ditta dovrà fornire, a proprie spese, tutto quanto necessario (kits, consumabili ecc.) al collaudo dell'apparecchiatura consegnata, previo contatto con gli utilizzatori.

La data di avviamento a pieno ritmo della strumentazione verrà attestata dal verbale di avvenuto collaudo firmato dalle parti.

Qualora l'esito del collaudo dovesse risultare negativo, alla ditta aggiudicataria incombe l'onere di provvedere alla sostituzione dell'apparecchiatura entro il termine di 15 giorni lavorativi, decorsi infruttuosamente i quali, l'amministrazione provvederà all'annullamento dell'aggiudicazione, al conseguente incameramento del deposito cauzionale definitivo fino a concorrenza del danno subito, fatta salva ogni altra azione per il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno non coperto da deposito cauzionale.

Il regolare collaudo, la certificazione di regolare esecuzione e l'accettazione con presa in carico, non esonerano il fornitore da responsabilità per difetto o imperfezioni occulti, o comunque non emersi al momento del collaudo, per tutta la durata della garanzia che decorrerà dal giorno successivo da quello di collaudo se positivo.

DISPONIBILITÀ DELLE APPARECCHIATURE

La disponibilità delle apparecchiature dovrà essere assicurata, qualora le UU.OO dispongano di materiale consumabile, anche oltre il periodo di validità del rapporto contrattuale, e comunque per un periodo massimo di sei mesi, senza aggravio di costi. Durante tale periodo rimarranno a carico della ditta fornitrice tutti gli obblighi originari.

Alla scadenza del contratto la ditta dovrà provvedere a proprie spese al ritiro delle apparecchiature fornite in uso, previo nulla-osta scritto da parte dell'U.O. utilizzatrice dei sistemi, anche in assenza di espressa richiesta in merito della P.A. rimanendo tale onere a carico della ditta fornitrice.

L'utilizzo del sistema che dovesse conseguire al mancato ritiro degli stessi non potrà essere invocato ai sensi dell'art.2041 del C.C. così come l'eventuale furto, perimento o danneggiamento del sistema non potrà essere oggetto, da parte della ditta fornitrice, di eventuali azioni risarcitorie.

Art.3

VERIFICHE DI QUALITÀ NELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

L'ARNAS appaltante si riserva, in sede di effettivo utilizzo, di procedere ad una verifica sulla corrispondenza delle caratteristiche dei prodotti consegnati con quanto dichiarato ed offerto dal fornitore, con riferimento alla documentazione tecnica prodotta in sede di gara. Pertanto, nei casi in cui l'ARNAS lo ritenga necessario provvederà a verificare le prestazioni eseguite dall'impresa aggiudicataria.

Tali verifiche, da effettuarsi secondo le specifiche norme tecniche previste per ciascun prodotto, ha lo scopo di accertarne il regolare funzionamento, nonché la rispondenza alle norme di sicurezza e di qualità.

Eventuali spese per analisi e verifiche quantitative saranno a carico dell'impresa fornitrice qualora le caratteristiche rilevate risultassero difformi da quelle dichiarate.

Il fornitore, in tal caso, dovrà a propria cura e spese, provvedere alla sostituzione dei prodotti inidonei entro il termine fissato nella lettera di comunicazione.

La presa in carico da parte dell'ARNAS dei beni forniti dall'impresa aggiudicataria non comporta l'accettazione definitiva delle forniture stesse. L'accettazione di presa in carico dei beni, non esonera, comunque, il fornitore dalla responsabilità per eventuali difetti non rilevanti e non rilevabili al momento dell'accettazione ed accertati successivamente al momento dell'effettivo utilizzo presso l'U.O..

Ove le verifiche ponessero in evidenza difetti, vizi, difformità, guasti o inconvenienti, l'impresa aggiudicataria sarà obbligata a provvedere alla loro eliminazione o alla sostituzione delle parti difettose, entro il termine specificamente previsto dall'ARNAS.

Infatti se la prestazione contrattuale si rivela danneggiata, difettosa o non conforme alle disposizioni del contratto, l'ARNAS non dispone l'accettazione definitiva; della contestazione viene redatto un verbale e lo stesso trasmesso all'impresa aggiudicataria.

A scelta dell'ARNAS, l'impresa aggiudicataria deve riparare o sostituire a proprie spese le forniture che non soddisfino le condizioni prescritte dall'appalto. Le merci che risultassero essere già state consegnate saranno immediatamente restituite alle imprese interessate.

I prodotti che risultassero, a seguito di verifica, difettati o viziati, saranno tenuti a disposizione dell'impresa aggiudicataria e successivamente restituiti; l'impresa aggiudicataria deve accettare la restituzione dei beni difettosi anche se privi degli imballaggi originari.

I prodotti risultati a seguito di verifica, difettati o viziati, saranno tenuti (anche se tolti dagli imballaggi originali) a disposizione del fornitore che provvederà al loro ritiro, a proprie cure e spese, con l'immediata sostituzione con altri che soddisfino le condizioni prescritte.

Art. 4

DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

In armonia con le esigenze aziendali di qualità e di buona gestione, al fine di consentire il corretto svolgimento del servizio, l'Arnas, ai sensi dell'Art. 101 del D.Lgs. 50/2016, designa il direttore dell'esecuzione del contratto (DEC), contestualmente all'indizione della procedura di acquisizione. In particolare, il DEC coordina tutti i ruoli coinvolti nell'esecuzione del contratto; è l'interfaccia decisionale con il contraente per conto del committente; comunica al RUP, le eventuali inadempienze nell'espletamento della fornitura/servizio, anche al fine di pianificare gli interventi giuridico-amministrativi necessari.

I compiti del DEC sono individuati dalle linee guida dell'ANAC e regolamentati dal Decreto del MIT, n. 49 del 07/03/2018.

Art. 5

CONTROLLO SULLA FORNITURA

Tutte le singole confezioni dei prodotti inviati devono essere sigillate in modo tale da lasciare traccia, se manomesse.

Il controllo quali-quantitativo della fornitura viene effettuato dal destinatario cui il materiale è di volta in volta destinato; la firma all'atto del ricevimento dei prodotti indica solo la rispondenza tra il numero di colli ricevuti e quello indicato nella bolla di consegna.

La quantità dei prodotti consegnati è esclusivamente quella accertata, successivamente, dall'ASP e deve essere riconosciuta ad ogni effetto dal fornitore.

Qualora i prodotti forniti non abbiano i requisiti richiesti, saranno respinti ed il fornitore sarà tenuto a ritirarli a proprie spese ed a provvedere all'immediata sostituzione.

Art.6

INADEMPIENZE E PENALI

La Ditta aggiudicataria deve eseguire, a proprio rischio e spese, la consegna del materiale di consumo richiesto **entro e non oltre il termine di giorni quindici, naturali e consecutivi**, dalla data di ricezione dell'ordine che verrà inoltrato a mezzo fax.

Il termine di esecuzione potrà essere differito soltanto per motivi connessi a cause di forza maggiore, debitamente comprovati con valida documentazione e riconosciuti dall'Amministrazione. La Ditta, in tal caso, deve effettuare specifica comunicazione alla Stazione appaltante entro 2 giorni dal verificarsi dell'evento. In mancanza o per ritardo della comunicazione nessuna causa di forza maggiore potrà essere addotta a giustificazione di eventuali ritardi rispetto al termine di consegna.

Nel caso in cui la consegna non dovesse essere eseguita nel termine previsto (giorni dieci naturali e consecutivi dalla data di ricezione dell'ordine) l'Amministrazione, a suo giudizio insindacabile, applicherà una penale, per ogni giorno di ritardo, pari al 1 per mille dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entità delle consegne legate al ritardo e comunque non può superare complessivamente, il 10 % di detto ammontare contrattuale (D.Lgs.56/17 art.113-bis). Configurerà, e sarà disciplinata altresì, come "mancata consegna", **la fornitura di materiale difforme da quello offerto**. La merce difforme sarà restituita al fornitore, a spese e mezzi dello stesso, senza che lo stesso possa pretendere compensi a qualsiasi titolo.

Nell'ipotesi di consegna di materiale difforme da quello offerto, il Servizio di Farmacia, deputato a ricevere la merce, non prenderà in consegna la stessa.

Qualora il ritardo nella consegna dovesse protrarsi oltre il termine di sette giorni consecutivi, l'Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto ed affidare la fornitura ad altra ditta operante nel mercato – addebitando al fornitore inadempiente, per le forniture residue, l'eventuale maggior prezzo pagato. Qualora, in tale ipotesi, il deposito cauzionale non dovesse essere sufficiente a rifondere i danni patiti dall'Ente, quest'ultimo potrà agire per le ulteriori spettanze.

L'ammontare delle penali di cui sopra e degli eventuali danni riconosciuti a carico dell'impresa sarà all'impresa direttamente addebitata, mediante deduzione dei suoi crediti e, qualora detti crediti

risultassero insufficienti, mediante rivalsa sul deposito cauzionale definitivo o, a discrezione dell'ARNAS, mediante emissione di nota di addebito.

Non si darà corso al pagamento delle fatture in contestazione finché l'impresa fornitrice non avrà provveduto al versamento dell'importo relativo alle penali notificate ed alle maggiori spese sostenute conseguenti alle inadempienze contrattuali.

Costituisce prova delle inadempienze, tanto in via amministrativa quanto in via giudiziaria, la contestazione scritta del Responsabile dell'Area Provveditorato ed Economato, con riferimento alla data di emissione dell'ordinativo.

Ogni contestazione in merito alla quantità, alla qualità della merce consegnata, alla ritardata consegna od all'inadempienza di servizi offerti viene motivata, di volta in volta, e notificata a mezzo di lettera raccomandata A.R..

In ogni caso non verranno liquidate e pagate fatture relative ad ordinativi già eseguiti o che non siano stati emessi dal centro ordinatore incaricato per quanto di competenza.

Art.7

RISARCIMENTO DANNI ED ESONERO DA RESPONSABILITA'

L'Azienda Ospedaliera è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale della ditta aggiudicataria nell'esecuzione del contratto, convenendosi a tal riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compensato e compreso nel corrispettivo del contratto stesso.

La ditta aggiudicataria risponde pienamente dei danni a persone e/o cose che potessero derivare dall'espletamento delle prestazioni contrattuali ed imputabili ad essa od ai suoi dipendenti e dei quali danni fosse chiamata a rispondere l'Azienda Ospedaliera che fin d'ora si intende sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità.

Nel merito, le parti danno atto che l'esecuzione del contratto si intende subordinata all'osservanza delle disposizioni di cui al D.Lgs n.626/94 e s.i.m. che si intendono, a tutti gli effetti, parte integrante del contratto medesimo.

Art. 8

COSTI SICUREZZA

Per la suddetta fornitura non sono previsti rischi di interferenza e quindi non è necessario redigere il DUVRI e l'importo degli oneri per la sicurezza relativamente alla fornitura oggetto dell'appalto, è pari a zero.

Art.9

SPESE A CARICO DELLE DITTE AGGIUDICATARIE

Sono a carico della ditta aggiudicataria tutte indistintamente le spese inerenti la fornitura: trasporto, facchinaggio, fatta eccezione per l'IVA che sarà a carico dell'ARNAS, come da vigenti forme di legge.

FINANZIAMENTO Art. 10

FINANZIAMENTO- FATTURAZIONE - MODALITÀ DI PAGAMENTO

La fornitura è finanziata con i fondi tratti dagli appositi conti iscritti nel bilancio di competenza.

La fatturazione, esclusivamente per via elettronica, dovrà avvenire a norma di legge e sul documento dovranno essere riportati gli estremi del CIG, dell'Ordinativo di fornitura e delle bolle di consegna. Le bolle di consegna dovranno riportare gli estremi della delibera di aggiudicazione, dell'Ordinativo di fornitura, nonché l'indicazione del Presidio dove è stata consegnata la fornitura.

I pagamenti verranno effettuati entro 60 gg. (D.Lgs. 09/11/12 n° 192) successivi alla data di ricezione delle fatture presso questa Arnas.

Le spese di trasporto e consegna sono a carico del fornitore, come le eventuali spese contrattuali ed ogni altro onere ad eccezione dell'IVA che resta a carico dell' Arnas.

Il termine di pagamento predetto sarà automaticamente prorogato senza che, da parte della ditta fornitrice possa farsi richiesta di interessi di sorta nel caso dovessero verificarsi contestazioni o irregolarità nelle forniture.

Si precisa che, in ogni caso, il ritardato pagamento non può essere invocato come motivo valido per la risoluzione del contratto da parte dell'aggiudicatario, il quale è tenuto a continuare la fornitura sino alla scadenza contrattuale.

Nel caso di invio di incompleta o erronea documentazione da parte del fornitore, i termini rimangono sospesi fino al momento in cui la documentazione richiesta sia completata e/o corretta.

Art.11 CAUZIONE

Ai sensi dell'art. 93 del D.lgs. 50/16, la ditta aggiudicataria è tenuta a costituire un deposito cauzionale definitivo pari al 10% dell'importo di aggiudicazione. Tale cauzione versata a garanzia della fornitura, resterà vincolata fino a quando, eseguita regolarmente la fornitura, sarà stato liquidato l'ultimo conto e saranno state definite tutte le controversie che fossero eventualmente insorte tra le parti.

Art. 12 DECORRENZA DELLA FORNITURA

Dalla data di stipula del contratto sul MEPA, l'impresa è impegnata nei confronti dell'ARNAS, per un periodo di ventiquattro mesi.

La ditta aggiudicataria dovrà fornire, su richiesta di quest'Amministrazione, i documenti per cui sono state presentate dichiarazioni sostitutive richieste dal capitolato speciale di appalto e dal bando di gara ed ogni altro documento che sarà ritenuto necessario.

Art. 13 RISOLUZIONE UNILATERALE DAL CONTRATTO

L' Arnas, potrà risolvere, il contratto nelle ipotesi previste dall' art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nonché dall'art. 1453 del C.C., salvo rivalsa di spese e danni subiti.

Il relativo contratto si risolverà, con provvedimento motivato, previa comunicazione del relativo procedimento, nei seguenti casi:

- 1) nell'ipotesi in cui l'impresa aggiudicataria non indichi i numeri di conto corrente su cui far confluire tutte le somme relative all'appalto (L. 136/2010);
- 2) per gravi inadempienze;
- 3) in caso di cessazione di attività, concordato preventivo, fallimento, amministrazione controllata, atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario;
- 4) interruzione della fornitura non giustificata da cause oggettive, formalmente comunicate;
- 5) gravi e reiterate negligenze nell'espletamento della fornitura;
- 6) comminazione di due penalità per mancata consegna, totale o parziale, della fornitura entro i termini previsti nel presente C.S.A.;
- 7) comminazione di due penalità per ritardata consegna;
- 8) comminazione di due penalità per non rispondenza del prodotto fornito alle caratteristiche richieste nel C.S.A.;
- 9) violazione patto di integrità
- 10) per altra grave causa sopravvenuta e non prevedibile.

Nelle suddette ipotesi, la ditta aggiudicataria, oltre ad incorrere nell'immediata perdita - a titolo di penale - del deposito cauzionale definitivo, sarà tenuta all'integrale risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti, che l'Arnas sarà chiamata a sopportare a seguito dell'affidamento della fornitura ad altra ditta.

In particolare in caso di risoluzione del contratto l'Arnas si riserva la facoltà di passare alla seconda ditta migliore offerente e di scorrimento della graduatoria .

Art. 14 RECESSO

L'Arnas Civico, ai sensi dell'art 109 del Codice, potrà recedere dal contratto, previa formale comunicazione al fornitore, con preavviso non inferiore a 20 giorni, per motivi di interesse pubblico, che saranno specificatamente motivati nel provvedimento di recesso dal contratto.

In caso di recesso il fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purchè correttamente effettuate, secondo il corrispettivo contrattuale, rinunciando espressamente ora per allora, a qualsiasi ulteriore pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/ o rimborso spese, anche in deroga a quanto previsto **dall'art. 1671 del C.C.**

L' Arnas si riserva la facoltà di recedere dal contratto, d'interrompere in ogni momento la fornitura nel corso della somministrazione, senza che l'aggiudicatario possa pretendere indennizzi o compensi di sorta nei seguenti casi:

- qualora non dovesse più sussistere l'esigenza della loro acquisizione;

- per un diverso assetto organizzativo aziendale, che faccia venir meno la necessità dell'acquisizione dei prodotti oggetto di gara;
- nel caso di aggiudicazione di analoga procedura di gara espletata in ambito di Centrale Unica di Committenza (CUC) ovvero gara di Bacino consorziata ai sensi della L.R. 5/2009;
- per altre esigenze adeguatamente motivate.

E' fatto divieto al fornitore di recedere dal contratto.

Art. 15

CESSIONE DEI CREDITI

Si applica in tale ipotesi la disciplina dettata dall'art. 106 comma 13 del D. Lgs. n. 50/2016.

Il creditore dovrà notificare Arnas l'atto di cessione in originale o copia autenticata ai sensi di legge, pena l'inopponibilità all'Azienda della cessione dei crediti.

Art. 16

CESSIONE DI CONTRATTO

La ditta aggiudicataria è tenuta ad eseguire in proprio la fornitura del contratto.

Il contratto, a pena di nullità, non può essere ceduto.

E' ammesso il subappalto secondo le disposizioni dell'art. 105 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Art. 17

RINVIO NORMATIVA VIGENTE

Per tutto quanto non previsto nel presente capitolato e nel bando di gara, si fa rinvio al D.Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, alle disposizioni del Codice Civile che disciplinano i contratti e ad ogni altra norma in materia di appalti vigente in ambito nazionale e regionale.

Art. 18

MEZZI PRESCELTI PER LE COMUNICAZIONI

Le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni fra l'Arnas e gli operatori economici concorrenti e/o aggiudicatari inerenti la presente procedura, avverano nel rispetto di quanto disposto dall'art. 52 del D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii.

Gli operatori economici **concorrenti** e/o aggiudicatari dovranno comunicare tempestivamente le eventuali variazioni di indirizzo e/o numero di telefax , indirizzo email e/o pec all'UOC Provveditorato.

In caso di mancata tempestiva informativa sulle eventuali variazioni di indirizzo e/o email e contatti, l'Arnas è esonerata da ogni responsabilità per le non pervenute comunicazioni di ogni genere e, qualora la fornitura fosse già stata aggiudicata, l'operatore economico aggiudicatario risponderà delle mancate e/o ritardate prestazioni che dovessero conseguire dalle non pervenute comunicazioni.

Art.19

FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che dovessero insorgere sarà competente il Foro di Palermo.

Per informazioni : Tel. 091 6662241 - 680 – mail provveditorato@arnascivico.it oppure ape.ospedalecivicopa@pec.it .

Il Foro esclusivo così pattuito dalle parti è opponibile dall'ARNAS al creditore cessionario. Rimane ferma pertanto la competenza del foro di Palermo nelle ipotesi in cui il credito derivante dal presente rapporto obbligatorio venga ceduto a terzi nelle forme di legge.

E' esclusa ogni competenza arbitrale.

Le presenti clausole contrattuali sono costituite da n. 19 articoli e si compone, fin qui, di n. 8 pagine progressivamente numerate.

L'ISTRUTTORE

Sig.ra Lucia Stalione

IL RUP

Rag. Giuseppe Salamone

IL DIRETTORE FF DELL'UOC PROVVEDITORATO

ING. VINCENZO SPERA

Per espressa accettazione di tutto quanto previsto nelle suddette clausole contrattuali

La ditta obbligata